

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE PROROGA DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, di emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza previsti da disposizioni di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giugno 2009;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con le regioni, della gioventù, del turismo, ;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1

(Proroga taglia-enti)

TESTO A (Semplificazione normativa)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è prorogato al 30 settembre 2009.
2. Entro il 15 settembre 2009, i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti vigilati, nominativamente individuati, per i quali sussistono esigenze di riordino.
3. Entro il 30 settembre 2009 il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, sulla base delle segnalazione di cui al comma 2, individuano, con atto ricognitivo, gli enti pubblici statali non economici per i quali va attivato, o è in corso, il procedimento di riordino, ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali procedimenti di riordino dovranno essere completati entro il termine improrogabile del 30 giugno 2010.
4. Tutti gli enti non ricompresi nell'atto ricognitivo di cui al comma 3 restano assoggettati all'effetto soppressivo di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con effetto dal 30 settembre 2009.
5. Ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si deve intendere che sono esclusi dal riordino gli enti pubblici non economici che siano stati istituiti in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e gli enti, dopo la medesima data, già riordinati sulla base di criteri compatibili con quelli indicati dall'articolo 2, comma 634, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 anche se mediante strumenti diversi dal regolamento di delegificazione ivi previsto.

TESTO B (P.A e Innovazione)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2009 per l'emanazione dei regolamenti per i quali sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche ai fini della determinazione dell'effetto soppressivo previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

CAPO II

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 2

(Proroga di termini in materia di istruzione)

1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "*dodici mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*diciotto mesi*".

Art. 3

(Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "*31 maggio 2009*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 maggio 2010*".

CAPO III

TURISMO

Art. 4

(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 31 dicembre 2010.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

3. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al comma 2, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

CAPO IV

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Art. 5

(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, le parole "*fino al 30 giugno 2009.*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2009.*".

Art.6

*(Misure di contenimento del disagio abitativo di
particolari categorie sociali)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n.199, le parole "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,".

Art. 7

(Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari)

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole "30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009."

CAPO V

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Art. 8

(Proroga delle disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia - EIPLI)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole "fino al 30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2009".

CAPO VI

AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Art. 9

(Tariffa integrata ambientale)

1. All'articolo 5, comma 2-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, le parole: "30 giugno 2009," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009,".

Art. 10

(Registro dei produttori di pile e accumulatori)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, le parole *“sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”* sono sostituite dalle seguenti: *“il 30 settembre 2009.”*.

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 11

*(Energia elettrica prodotta attraverso il processo di
termovalorizzazione dei rifiuti)*

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2008, n. 210, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, le parole: “*entro il 31 dicembre 2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 30 giugno 2010.*”.

Art. 12

*(Divieto commercializzazione di sacchi non biodegradabili
per l'asporto delle merci)*

1. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
"1° gennaio 2010, " sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011, ".

Art. 13

(Disposizioni attuative previgenti al Codice delle assicurazioni)

1. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: *“e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355”* sono sostituite dalle seguenti: *“e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355”*.

Art. 14

*(Proroga dei termini relativi alla comunicazione
unica per la nascita d'impresa)*

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: "*primo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*secondo periodo*".

ART.15

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, per i residenti nella regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2 e 193, comma 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi.
2. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, deve essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni di cui al comma 1.

ART.16

(Termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2010”.

ART.17

(Adempimenti per l'accreditamento degli organismi che esercitano attività in tema di compatibilità elettromagnetica)

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, le parole "20 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti:"20 luglio 2010".

CAPO VIII

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

ART.18

(Procedure di assunzione di personale autorizzate per l'anno 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

1. Per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto conto del processo di riorganizzazione in atto ai sensi dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 1, commi 404 e ss, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2009.

CAPO IX

INTERNO

ART.19

(Proroga del termine di cui all'articolo. 3, comma 3, delDPR 8 gennaio 2001, n.33)

1. Per l'anno 2009, il termine del 30 giugno di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.

Art.20

(Proroga dei termini di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al comma 1 dell'art. 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: *“entro il 30 giugno 2009.”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il 30 settembre 2009.”*
2. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unità autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, è prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresì prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

CAPO X

DIFESA

Art.21

(Rinnovo del Consiglio della magistratura militare e misure urgenti per la sua funzionalità)

1. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: "*c) due componenti eletti dai magistrati militari;*";

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: "*d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.*";

b) dopo il comma 1, è introdotto il seguente:

"1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato.";

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.";

d) al comma 4, le parole "*almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.*" sono sostituite dalle seguenti: "*almeno tre componenti, di cui uno elettivo.*";

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “*dei componenti non magistrati*” sono sostituite dalle seguenti: “*del componente non magistrato*”;

2) le parole “*tali componenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*tale componente*”;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*Con decreto del Ministro della difesa è rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.*”.

3. È abrogato il comma 604 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive all’entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 1.

Art.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE

Art.1 (*Proroga taglia-enti*)

La disposizione, proposta nelle due formulazioni alternative A) e B), è finalizzata a consentire una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di riordino degli enti pubblici non economici.

Art. 2 (*Proroga di termini in materia di istruzione*)

La norma è finalizzata a prorogare da 12 a 18 mesi il termine per l'adozione dei regolamenti attuativi del piano programmatico di interventi per la riqualificazione della spesa scolastica, di cui all'articolo 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo va infatti tenuto conto che le modifiche introdotte al suddetto articolo 64 dal decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed in particolare l'introduzione dei commi 4-quater e 4-quinquies, che prevedono la stipula, entro il 15 giugno 2009, di un'apposita intesa in sede di Conferenza unificata, per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ha di fatto resa necessaria la revisione del sopra citato piano programmatico degli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ragione per la quale si rende necessario anche il differimento del termine di 12 mesi previsto al comma 4 dell'articolo 64, per l'adozione dei regolamenti attuativi del piano programmatico.

Art. 3 (*Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario*)

La disposizione provvede a confermare per ulteriori 12 mesi (fino al 31 maggio 2010) l'attuale composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), considerata l'inopportunità di procedere ad un rinnovo dell'organo per un breve periodo, cioè fino alla effettiva operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall' art. 2, commi 138- 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il termine di scadenza del mandato del CNVSU era già stato prorogato al 31 maggio 2009 con provvedimento d'urgenza (art. 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129).

Nella scorsa legislatura è stato adottato un primo regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64), che tuttavia non era esaustivo della definizione dell'intero assetto dell'organo, con particolare riferimento alla mancanza di disposizioni sul personale, rinviate ad un secondo regolamento.

Con il passaggio alla XVI legislatura, ritenendo di dover intervenire con alcuni correttivi sul regolamento già in vigore, anche in ragione del parere espresso dalla Corte dei conti, che, nel comunicare "di aver dato corso al provvedimento.....per motivi di correttezza amministrativa" ha espresso significative osservazioni, anziché procedere all'adozione del secondo provvedimento, si è optato in favore della definizione di un unico regolamento, che ricomprendesse tutti gli aspetti necessari al funzionamento dell'ANVUR.

E' stato quindi predisposto il relativo schema di dPR, diramato in data 13 maggio 2009 per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio dei Ministri.

Nelle more del perfezionamento dell'iter del predetto regolamento, si rende necessario assicurare la prosecuzione dell'attività del CNVSU.

Va peraltro tenuto conto che l'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n.69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, pone il 31 dicembre 2009 quale termine ultimo per l'adozione del regolamento di riordino dell'ANVUR, decorso il quale l'organo ricadrebbe nell'applicazione della norma generale sulla soppressione degli enti pubblici non riordinati.

Considerati i tempi tecnici per l'effettiva operatività dell'Agenzia, si reputa necessaria la conferma del CNVSU nell'attuale composizione fino alla data del 31 maggio 2010, ovvero, se ultimate prima di tale data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR),

come già previsto dall'art. 4-bis, comma 18, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 in relazione alla quale è proposta la presente disposizione.

Art. 4 (*Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere*)

La norma, al comma 1 riproduce nel merito, il testo della precedente proroga, posticipando al dicembre 2010 il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 dicembre, n.248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

Il comma 2 attribuisce, invece, a tutti gli operatori alberghieri non ancora a norma, un termine di 60 giorni per presentare il progetto di adeguamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al fine di acquisire il parere di conformità di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n.37. Si ritiene importante l'inserimento di tale norma poiché vincola definitivamente gli operatori del settore ad adeguarsi alle prescrizioni normative in materia di prevenzione, sollecitando una loro azione concreta in assenza della quale, ai sensi del comma 3, si incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge. Si tratta in sostanza di un "incentivo" all'adeguamento che intende smantellare la percezione che la normativa sulla prevenzioni incendi resti, di fatto, disattesa a causa di ripetute proroghe dei termini di adeguamento.

Il termine di 60 giorni previsto per la presentazione del progetto di adeguamento coincide con l'arco temporale di vigenza del decreto-legge.

Il comma 3 è finalizzato a sospendere, nelle more della presentazione dei progetti di adeguamento, ogni accertamento amministrativo e giurisdizionale sull'adeguamento delle strutture al DM 9 aprile 1994 e successive modificazioni.

La disposizione nel suo complesso appare più corretta, rispetto ad una proroga "secca" in quanto si pone nella prospettiva di avviare in modo concreto l'adeguamento alle prescrizioni preventive, fornendo, sia sul piano pratico, che su quello politico una risposta responsabile che tiene conto delle difficoltà economiche che investono attualmente il settore, e nel contempo dispone vincoli per l'adeguamento alle norme in materia di prevenzione antincendi.

Art.5. (*Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea*)

L'articolo in esame si rende necessario al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico attualmente operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire ad una rivisitazione concordata della normativa che disciplina la materia del servizio taxi e noleggio con conducente.

L'intervento emendativo sulle norme esistenti riveste carattere di urgenza, poichè, in assenza di tale intervento, sarebbero pienamente efficaci le norme di riforma della L. n.21/92, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n.207, su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale.

Art.6 (*Misure di contenimento del disagio abitativo di particolari categorie sociali*)

Il 30 giugno prossimo viene a scadere il termine della proroga dell'esecuzione degli sfratti per particolari categorie sociali previsto dal decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

I beneficiari della proroga sono i conduttori residenti nei comuni ad alta tensione abitativa, quelli ad essi confinanti, ed i comuni con più di 10.000 abitanti, mentre i benefici fiscali per i proprietari, sono previsti solo per i residenti nei 14 comuni capoluogo di aree metropolitane, tra i quali, in particolare, Roma e Milano.

La copertura economica prevista dal predetto decreto legge, era calcolata su circa 4.000 unità, pari a 2,29 milioni di euro per il 2009 (minori entrate per 2 mesi) e a 4,54 milioni di euro per il 2010 (minori entrate per 6 mesi).

Da informazioni ricevute da questo Ministero dalle Prefetture risulta che hanno effettivamente beneficiato della proroga circa 1.200 soggetti aventi diritto residenti nei centri a più alta intensità abitativa.

Pertanto, la suddetta copertura per il 2010 stimata per 4000 unità, in relazione ad un solo semestre, è sufficiente a coprire gli ulteriori 6 mesi di proroga per i soggetti aventi diritto, stimati in 1200 unità.

Art.7. (*Indagine conoscitiva sui servizi ferroviari*)

La norma dispone la proroga del termine del 30 giugno 2009 previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 30/12/2008 n. 207, convertito con L. 27/2/2009 n. 14 per l'ultimazione dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario *ex* articolo 2 comma 253 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il comma 253 citato sancisce che il Ministero [oggi] delle infrastrutture e dei trasporti concluda un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci sulla media e lunga percorrenza, al fine di determinare *“la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza”*. Per le relazioni che sono in equilibrio o che sono in grado di raggiungere l'equilibrio, i servizi sono erogati in regime di liberalizzazione. Nell'ambito delle relazioni che non appaiono suscettibili di gestione in autonomia commerciale, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello dell'economia e delle finanze, individua i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, tariffazione e qualità, e che sono mantenuti in esercizio mediante l'affidamento di contratti di servizio.

Per il trasporto ferroviario di passeggeri, l'indagine era stata espletata nello scorso mese di settembre e, in base alle relative risultanze, era stato predisposto uno schema di contratto di servizio che il 3 ottobre u.s. è stato inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Tuttavia uno stanziamento in bilancio del tutto insufficiente rispetto alla cifra sottesa allo schema contrattuale (116.2 M € vs. 279.4 M €) ha di fatto pregiudicato la prosecuzione dell'iter. Soltanto l'8 maggio scorso il CIPE ha deliberato l'assegnazione di ulteriori risorse (110 M € annui per tre anni), consentendo la riattivazione dell'istruttoria per la definizione della proposta di perimetro e di contratto. Ne deriva la necessità –contestualmente e in modo strettamente funzionale- di procedere all'integrazione e ad una ri-valutazione dei dati dell'indagine a suo tempo svolta.

Per quanto riguarda il trasporto di merci è attualmente in corso l'istruttoria del relativo contratto di servizio con necessità –anche in questo caso- di rivedere alcuni dati già trasmessi dall'impresa ferroviaria alla fine dello scorso anno ai fini dell'indagine conoscitiva.

Per quanto esposto, il termine del 30 giugno appare incompatibile con l'ultimazione dell'indagine conoscitiva per entrambi i settori (passeggeri e merci); per tale ragione risulta necessario disporre la proroga al 31 dicembre prossimo.

Art.8 (*Proroga delle disposizioni relative all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia – EIPLI*)

Il termine del 30 giugno 2009, per il quale si chiede la proroga al 30 settembre 2009, riguarda il potere, autorizzato *ex lege*, del Commissario straordinario dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti, tra i quali l'Adduttore del Sinni, in scadenza al 30 giugno 2009. Infatti, a causa della scarsità delle risorse finanziarie, solo l'8 giugno u.s., con decreto del Commissario straordinario n. 922 sono state avviate le procedure di gara volte all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione e si ritiene che le stesse procedure possano essere concluse entro la scadenza della proroga richiesta. Dal punto di vista finanziario la disposizione in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art.9 (*Tariffa integrata ambientale*)

La disposizione proposta si rende necessaria per garantire che il passaggio autonomo dei comuni dall'applicazione della TARSU alla Tariffa integrata ambientale (TIA) avvenga non prima della conclusione dell'esercizio finanziario in corso, sia per evitare le possibili ricadute a carico delle finanze pubbliche locali, sia per consentire una più razionale e coerente determinazione dei coefficienti potenziali di produzione rifiuti che definisca tariffe effettivamente sostenibili da parte dei cittadini e delle imprese. Secondo gli operatori del settore, nei comuni che già negli anni scorsi avevano avviato iniziative sperimentali, in carenza di una determinazione omogenea dei criteri generali per la definizione delle componenti di costo, si era assistito infatti ad aumenti tariffari medi del 200% a parità di quantità e di qualità misurata dei rifiuti prodotti.

Art.10 (*Registro dei produttori di pile e accumulatori*)

L'articolo 14 del decreto legislativo n.188 del 2008, di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, prevede che i produttori di tali prodotti possano immetterli sul mercato solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei produttori, da effettuarsi presso

la Camera di commercio di competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in questione (18 giugno 2009). Il ritardato avvio del sistema di registrazione dei produttori, avvenuto solo in data 25 maggio 2009, causa gravi difficoltà per i produttori medesimi, rendendo opportuna e congrua una breve proroga del termine utile sino al 30 settembre 2009.

Art.11 (*Energia elettrica prodotta attraverso il processo di termovalorizzazione dei rifiuti*)

La proposta di proroga riguarda le norme relative alla incentivazione dell'energia elettrica prodotta attraverso il processo di termovalorizzazione dei rifiuti. In particolare la legge 296 del 2006 (finanziaria 2007), all'art. 1, comma 1118, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 400/1998, sentite le Commissioni parlamentari (ex art. 2, comma 137 della legge 244/2007) per definire le modalità e condizioni per l'eventuale riconoscimento del diritto agli incentivi a specifici impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 1117 della medesima legge finanziaria.

L'ambito di applicazione di tale decreto è stato più, volte modificato ricomprendendo, da ultimo, l'incentivazione alla frazione organica dei rifiuti per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti.

Il termine per il completamento di tale procedura è fissato dalla legge n. 210 del 2008 di conversione del decreto legge 172/2008 al 31 dicembre 2009.

In considerazione dell'evoluzione normativa in materia, che ha reso più complesso l'iter per l'emanazione del decreto, si ritiene necessaria la proroga al 30 giugno 2010 del termine per il completamento della procedura di riconoscimento in deroga.

Art.12 (*Divieto commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci*)

L'articolo 1, comma 1129, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attualmente in vigore, prevede l'adozione di un programma finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di

giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Poiché il suddetto programma, di non semplice definizione sul piano operativo e che richiede, peraltro, la preventiva notifica ai sensi della Direttiva 98/34/CE, non è ancora stato portato a compimento, con la disposizione proposta il termine di decorrenza del definitivo divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci viene prorogato al 1° gennaio 2011, al fine di consentire un impatto "morbido" sul sistema produttivo e di distribuzione commerciale.

Art. 13 (*Disposizioni attuative previgenti al Codice delle assicurazioni*)

L'articolo proposto proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel Codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005), nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo Codice che ha ridefinito la materia, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo.

Infatti, nonostante le precedenti proroghe ed i positivi risultati conseguiti nel frattempo per recuperare taluni ritardi nell'attuazione del Codice sia da parte del Ministero che da parte dell'ISVAP, alcuni regolamenti attuativi sono ancora in corso e non è prevedibile che la loro entrata in vigore intervenga prima dell'attuale termine da ultimo prorogato al 30 giugno 2009 dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art.14 (*Proroga dei termini relativi alla comunicazione unica per la nascita d'impresa*)

L'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007, ha introdotto una rilevante semplificazione degli adempimenti finalizzati all'avvio dell'attività di impresa, prevedendo una comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese che vale, oltre che per l'iscrizione in tale registro, anche come assolvimento di altri adempimenti amministrativi previsti ai fini assistenziali, previdenziali e fiscali. Il comma 8

del citato articolo 9 collegava l'entrata in vigore della disposizione al decorso di sessanta giorni dai provvedimenti attuativi di cui al comma 7 del medesimo articolo, aventi tutti il medesimo termine ordinatorio di adozione, ed in particolare all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal primo periodo di detto comma 7. Il comma 9 del medesimo articolo prevedeva comunque una fase sperimentale di ulteriori sei mesi in cui l'utilizzo delle nuove modalità di comunicazione era solo facoltativo.

Purtroppo i predetti provvedimenti attuativi non sono pervenuti contestualmente alla conclusione del loro iter e, in particolare, l'iter del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal secondo periodo del citato comma 7 è giunto a conclusione solo in questi giorni. Ne consegue la necessità di modificare tale riferimento per l'entrata in vigore della nuova disciplina collegandolo al provvedimento di cui al secondo periodo e non più a quello di cui al primo periodo del comma 7, con conseguente proroga sia dell'entrata in vigore stessa sia dei sei mesi successivi di sperimentazione, al fine di garantire una efficace entrata a regime del sistema, venendo incontro alle esigenze evidenziate dalle altre amministrazioni interessate oltre che dal sistema delle Camere di commercio e dalle associazioni dei professionisti e delle imprese.

Occorre, infatti, un adeguato periodo di sperimentazione che consenta a tutti gli operatori ed enti interessati di prendere conoscenza della profonda novità legislativa intervenuta. Con l'imminente pubblicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ora individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni, anche ai fini dei necessari controlli. Ciò consente una reale ed adeguata sperimentazione della nuova disciplina. La sperimentazione finora effettuata è infatti avvenuta su un numero di comunicazioni assolutamente trascurabile e in assenza della individuazione delle regole tecniche.

Art. 15 (*Proroga di termini di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, per i residenti nella regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009*)

Al fine di andare incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, si propone di inserire nel provvedimento una norma che proroghi i termini indicati negli articoli 191,

comma 2, 192, comma 2 e 193, comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che copra, quindi, tutti i casi in cui il mancato rispetto del termine comporterebbe la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare.

La norma prevede, altresì, che la richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonché l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2 debba essere accompagnata unicamente dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei comuni identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3, del 16 aprile 2009, e non è pertanto necessario allegare alcuna documentazione giustificativa.

Art.16 (*Termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A*)

La disposizione prevede la proroga fino al 30 giugno 2010 del termine previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006 (come modificato da ultimo dall'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge n. 14 del 2009) per completare l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa. Coerentemente con quanto previsto nel piano:

- 13 società sono state cedute o messe in liquidazione. In particolare:
 - 5 società sono state cedute (Sviluppo Italia Liguria, Sviluppo Italia Puglia, Sviluppo Italia Sicilia, Sviluppo Italia Toscana e Sviluppo Italia Molise);
 - 8 sono state messe in liquidazione (Sviluppo Italia Piemonte, Sviluppo Italia Calabria, Sviluppo Italia Veneto, Bic Umbria, Sviluppo Italia Sardegna, Sviluppo Italia Emilia Romagna, Sviluppo Italia Lombardia, Sviluppo Italia Marche);
- solo 4 società sono ancora in corso di cessione (Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia, Sviluppo Italia Campania, Sviluppo Italia Abruzzo, Sviluppo Italia Basilicata).

Le trattative in atto con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi, la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale ed imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali, unici soggetti interessati, per poter effettuare il

suddetto trasferimento e che richiedono quindi una proroga per la loro conclusione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.17 (*Adempimenti per l'accreditamento degli organismi che esercitano attività in tema di compatibilità elettromagnetica*)

Le società che vogliono effettuare le attività di organismo notificato in EMC (compatibilità elettromagnetica) sono obbligate ad ottenere la designazione da parte della direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dei decreti legislativi di riferimento.

Le procedure per tali attività prevedono visite ispettive nei laboratori da parte del gruppo di valutazione in occasione della prima designazione, del rinnovo (ogni 3 anni) e della sorveglianza, da effettuarsi dopo 18 mesi dalla designazione/rinnovo.

Come previsto dai decreti di riferimento, per le attività di accreditamento/designazione le società sono tenute a rimborsare le spese sostenute, sia amministrative sia di missione, calcolate ai sensi dei decreti ministeriali 3 febbraio 2006 e 15 febbraio 2006; tali somme pagate dalle società erano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione dell'ex Ministero delle comunicazioni.

Con l'entrata in vigore della finanziaria 2008, come è noto, è stata eliminata la possibilità della riassegnazione suddetta e, pertanto, l'attività in conto terzi è stata ulteriormente penalizzata con la mancanza di fondi nei relativi capitoli. Ciò ha determinato l'impossibilità di saldare le spese di missione per gli ispettori che hanno effettuato visite ispettive nel gennaio 2008 (data dell'ultima visita ispettiva espletata) per svolgere la sorveglianza della designazione, nonché l'impossibilità di autorizzare e, quindi, di effettuare visite ispettive dal febbraio 2008, ai fini del rinnovo o della sorveglianza delle società, secondo la tempistica stabilita. In merito si rammenta che nell'ambito delle direttive di nuovo approccio gli Organismi notificati svolgono funzioni in settori di interesse pubblico e pertanto rispondono alle autorità nazionali competenti e gli Stati membri si assumono la responsabilità finale in merito alla competenza degli organismi notificati nei confronti degli altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie.

Allo stato attuale l'attività di designazione/rinnovo/accreditamento risulta bloccata, dal che discende che, secondo il sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), gli organismi per cui la designazione risulta scaduta vengono automaticamente cancellati dall'elenco, con conseguenti problematiche per l'attività dell'organismo stesso e per tutti quei costruttori, nazionali e non, che si sono avvalsi dell'intervento degli organismi "cancellati" nell'ambito della valutazione di conformità.

Art.18 (*Procedure di assunzione di personale autorizzate per l'anno 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*)

La disposizione è diretta a prevedere per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali interessato dai processi di riorganizzazione previsti dall'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 1, commi 404 e ss, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga del termine del 30 settembre 2009, fissato dall'art. 41, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al 31 dicembre 2009.

Detta proroga è finalizzata ad assicurare, nelle more del completamento dei processi di riorganizzazione richiamati, l'effettuazione delle assunzioni di personale autorizzate per l'anno 2008 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.19 (*Proroga del termine di cui all'articolo. 3, comma 3, del DPR 8 gennaio 2001, n.33*)

La corresponsione agli enti locali del contributo statale relativo al fondo alimentato con le risorse finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidati dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione - di cui al DPR 8 gennaio 2001, n. 33 - avviene in due rate, di cui la prima entro il 30 giugno, sulla base di una specifica certificazione che gli enti locali trasmettono al Ministero dell'Interno, tramite le Prefetture. La quantificazione del fondo e delle spettanze ai singoli enti è condizionata dalla acquisizione dei dati di ogni singolo ente locale ed anche un solo certificato mancante o errato impedisce l'assegnazione del contributo.

Il ritardo nella presentazione dei certificati da parte degli enti, e le difficoltà conseguentemente incontrate dalle Prefetture e dagli uffici ministeriali per il

riscontro delle certificazioni stesse, impediscono il rispetto del termine del 30 giugno (previsto dall'articolo 3, comma 3, del richiamato DPR n. 33/2001) per il pagamento della prima rata 2009.

Si rende, pertanto, necessario prevedere un rinvio al 30 settembre 2009, per completare gli adempimenti in atto.

Art.20 (*Proroga dei termini di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 per il personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

Con il comma 1, s'intende differire di novanta giorni il termine fissato dall'articolo 41, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che le autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007 possano essere concesse entro la scadenza del 30 giugno 2009.

La proroga del termine è necessaria per la Polizia di Stato in quanto- fermo restando il termine del 31 dicembre 2009 per procedere alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi nel 2007- è ancora in corso il procedimento relativo alla emanazione del DPCM di autorizzazione ad assumere.

Il comma 2, autorizza la proroga delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, e del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi (posizione C2). La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare che le assunzioni già autorizzate o in via di autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti, possano essere effettuate ricorrendo alle graduatorie attualmente aperte e in via di prossima scadenza nel mese di agosto. In concreto, vi è il rischio, una volta superato tale termine, di non avere più graduatorie a cui attingere ed è pertanto necessario evitare, nell'ottica di un maggior risparmio, di ricorrere a nuove procedure concorsuali.

Art.21 (*Rinnovo del Consiglio della magistratura militare e misure urgenti per la sua funzionalità*)

La disposizione si rende necessaria per prorogare l'attuale Consiglio della magistratura militare dalla scadenza naturale del 13 settembre (**comma 1**), coincidente con il termine della nomina quadriennale dei suoi componenti, al

13 novembre 2009, al fine di consentire l'eliminazione di alcune incertezze interpretative derivanti dalla modifica recata dall'articolo 2, commi 604 e 609 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) alla composizione del Consiglio della Magistratura militare prima del suo rinnovo e a. Ciò al fine di superare le significative criticità che altrimenti deriverebbero dal suo rinnovo, con le imminenti elezioni previste per luglio 2009, ove questo fosse realizzato sulla base dell'attuale composizione non tenendo conto della rimodulazione dell'attuale pletorica composizione del Consiglio della magistratura militare (CMM) disciplinata dalla medesima norma. Si tratta di una proroga estremamente contenuta e limitata al tempo strettamente necessario per procedere, già con prossime elezioni dell'organo di autogoverno della magistratura militare, sulla base della nuova e più ridotta composizione.

L'esigenza di intervenire nel senso sopra indicato sulla composizione del C.M.M. tiene conto dell'esperienza maturata in circa un anno e mezzo dalla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, di cui all'articolo 2, commi 603-611, della legge n. 244 del 2007, con il quale fu significativamente ridotto (quasi dimezzato) l'organico dei magistrati militari (da 103 a 58 unità), furono soppressi 6 dei 9 tribunali militari e le 2 sezioni distaccate della Corte militare di appello, e fu rivista la composizione dello stesso Consiglio della magistratura militare (da 9 a 7). Nondimeno, l'organo di autogoverno è rimasto quasi nella stessa composizione di prima, rivelandosi così del tutto sproporzionato rispetto alla categoria che amministra (applicando la medesima proporzione, il C.S.M. dovrebbe essere composto di ben 700 magistrati ordinari elettivi).

Viene così prevista la modifica dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (legge istitutiva del Consiglio della magistratura militare) e la contestuale soppressione dell'articolo 2, comma 604, della citata legge n. 244 del 2007.

La richiamata legge Finanziaria 2008 ha previsto che i suoi commi 604 e 611 entrino in vigore a decorrere dalle rammentate prossime elezioni del Consiglio, ivi inclusa la riduzione da due a uno dei componenti non togati che, peraltro, per una contraddizione intrinseca alla stessa legge n. 244 del 2007 non è poi ripetuta a regime al comma 609 (che riformulava l'articolo 1 della legge n. 561 del 1988). Da qui l'esigenza di accordare la proroga di cui al comma 1, in modo tale che le nuove elezioni possano consentire di eleggere il C.M.M. nella sua composizione definitiva.

Appare, inoltre, indispensabile adeguare il menzionato comma 604 (nella parte in cui prevede che uno dei quattro magistrati togati eletti abbia funzioni di cassazione) alla riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario introdotta

dalla legge n. 111 del 2007, nella quale i magistrati vengono ormai distinti in base alle sole funzioni ed è venuta meno l'originaria distinzione di qualifiche (magistrati di tribunale, di appello e di cassazione). Non solo: la previsione è anche causa di una irrazionale riserva a favore di due soli magistrati (atteso che il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione è già membro di diritto del Consiglio).

Appare, altresì, necessario procedere alla riduzione, adeguata all'intervento sull'organico della magistratura militare, dei componenti togati del Consiglio, da 4 a 2, portando la consistenza complessiva del C.M.M. a 5 unità, a fronte delle 7 previste dalla legge n. 244 del 2007. E' questa la principale innovazione, finalizzata al contenimento razionale delle spese, perfettamente coerente con le esigenze reali e le funzioni dell'organo, tenuto conto della rammentata contrazione dell'organico dei magistrati militari a soltanto 58 unità.

Al **comma 2, lettera a)**, viene così proposta la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 561 del 1988, prevedendo la riduzione a 2 dei membri togati elettivi, da eleggere tra i magistrati militari, e che si affiancano a quelli di diritto. Allo stesso comma 2, lettera a) viene poi inserita la sostituzione della lettera d) dello stesso articolo 1 della legge n. 561 del 1988, mutuando la disposizione ora contenuta nel comma 604 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, con alcuni coordinamenti.

Al **comma 2, lettera b)**, viene poi prevista l'introduzione del comma 1-*bis* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, prevedendo che i magistrati militari eletti al Consiglio della magistratura militare siano posto fuori ruolo per la durata del mandato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 30, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 28 marzo 2002, n. 44 per i magistrati ordinari eletti al Consiglio Superiore della magistratura. La disposizione fa salva l'attuale dotazione organica della magistratura militare, fissata in cinquantotto unità dall'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al **comma 2, lettera c)** viene prevista, mediante la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 561 del 1988, l'eliminazione dell'oramai sovrabbondante Comitato di presidenza, con attribuzione dei relativi poteri al Presidente, sostituito in caso di impedimento dal Vicepresidente. L'intervento consente di rendere più snella, veloce ed efficace l'attività organizzativa dei lavori.

Al **comma 1, lettera d)** viene rideterminato il quorum per la validità delle votazioni, fissato in almeno tre componenti (ora cinque), di cui almeno uno togato (ora due). Si tratta di modifica discendente dalla riduzione dei membri elettivi togati, introdotta alla lettera a).

Al **comma 2, lettera e)** vengono introdotte alcune modifiche del dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 561 del 1988, resi parimenti necessari dalla riduzione dei componenti non togati da 2 a 1.

Al **comma 2, lettera f)** viene prevista la rideterminazione della dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale. Si tratta di disposizione mutuata dal menzionato articolo 2, comma 604, della legge n. 244 del 2007 e rimodulata tenendo conto delle disposizioni contenute nella legge 12 gennaio 1991, n. 13, alla luce delle quali la rideterminazione dell'organica viene effettuata con decreto del Ministro della difesa anziché con decreto del Presidente della Repubblica.

Al **comma 3**, infine, viene prevista l'abrogazione del comma 604 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in quanto, come già chiarito, la disciplina ivi contenuta, con le modificazioni esposte, è stata inserita nella norma in argomento.

Il **comma 4** reca una disposizione di carattere transitorio relativa alle prime elezioni da svolgersi per il rinnovo dell'Organo di autogoverno della Magistratura militare successive al suo riordino.